

Alla cortese attenzione  
della Spett.le Clientela

## Circolare di Studio n. 26 del 25 Marzo 2020

**Oggetto: “MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”**

### **PREMESSA:**

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, **ha approvato nella giornata di ieri un Decreto-legge che riordina tutte le precedenti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Lo ha reso noto apposito Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n.38 del 24 Marzo 2020.

### **COSA PREVEDE IL DECRETO:**

Il decreto, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, prevede che **possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto** medesimo. L'applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

### **TRA LE MISURE ADOTTABILI RIENTRANO:**

- **limitazione della circolazione delle persone, attraverso l'impossibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da**

esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

- **chiusura al pubblico** di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altre aree analoghe;
- **divieto di allontanamento e di ingresso** in territori comunali, provinciali o regionali;
- **divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, per i soggetti in quarantena** perché risultati contagiati;
- **quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti risultati contagiati;**
- **sospensione dell'attività, la limitazione dell'ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico** quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
- **limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività** ludiche, ricreative, sportive e motorie **all'aperto** o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
- **sospensione delle cerimonie** civili e religiose e la **limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive**, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
- **possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;**
- **sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado** e delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università;
- **sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;**
- la **limitazione o la sospensione delle attività di amministrazioni pubbliche, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali** e di pubblica utilità;
- **limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive** finalizzate all'assunzione di personale presso **datori di lavoro pubblici e privati;**
- **limitazione, sospensione o chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, compresi bar e ristoranti, delle fiere, dei mercati e delle attività di vendita al dettaglio,** garantendo in ogni

caso un'adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di garantire il rispetto di distanza di sicurezza interpersonale al fine di ridurre il rischio di contagio;

- **limitazione** o la **sospensione** di **ogni altra attività d'impresa o di attività professionali** e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio ed eventualmente con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
- **divieti** o **limitazioni** per gli **accompagnatori dei pazienti** nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione e dei pronto soccorso;
- **limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani;**
- **obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico identificate dall'OMS o dal Ministro della salute;**
- **possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;**
- **previsione** che le **attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone**, di **garantire** il rispetto della **distanza di sicurezza interpersonale** e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, **previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio**, con **adozione di strumenti di protezione individuale.**

#### **LE PROCEDURE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE SOPRA EVIDENZIATE:**

Per l'adozione di tali misure è prevista la loro **introduzione attraverso uno o più decreti** del Presidente del Consiglio dei Ministri, **su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate**, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.

Inoltre, per specifiche **situazioni sopravvenute** di aggravio del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.

Le **ordinanze ancora vigenti** all'entrata in vigore del presente decreto-legge continueranno ad applicarsi nel limite di **ulteriori dieci giorni.**

## **MANCATO RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO:**

Il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il **mancato rispetto delle misure di contenimento** venga punito con:

- sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro.

Nel caso in cui il divieto venga violato alla **guida di un'auto** la multa **aumenta di un terzo** dell'importo ma è **escluso il fermo amministrativo** del veicolo.

Per i pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica pure:

- sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o attività da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

**Costituisce reato** la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le **persone sottoposte a quarantena** perché risultate positive al virus. Tale reato è punito con la **reclusione da uno a cinque anni.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione e provvederà ad integrare la presente circolare con ogni chiarimento che interverrà sul decreto in oggetto.